

BOLLETTINO INFORMATIVO

DICEMBRE 2016

SOMMARIO:

1. Nuovo Codice Degli Appalti - D.LGS 50/2016
2. Sintesi Testo Unico su legalità e appalti - Legge n.18 del 28 ottobre 2016

1. D.LGS 50/2016: NUOVO CODICE DEGLI APPALTI SINTESI NORMATIVA DELLE PRINCIPALI NOVITA'

Premessa

Prima di affrontare l'analisi normativa di alcuni articoli, è necessario rammentare che il nuovo codice dei contratti pubblici disciplina, all'art. 216, tutte le disposizioni transitorie e quelle di coordinamento con la vigenza del vecchio codice degli appalti, utili per la concreta applicazione delle norme. Questo articolo prevede il completamento della intera normativa attraverso le linee guida dell'anac e della conferenza stato regioni e l'approvazione dei decreti attuativi da parte del MIT.

In conseguenza molte norme sono ancora da definire.

Per pura descrizione del testo, siamo di fronte ad un codice contenente 220 artt.

In rosso sono contrassegnate le novità di maggior rilievo.

TITOLO I

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione del presente codice)

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti: a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro.

Art. 20 (Opera pubblica realizzata a spese del privato)

1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 (VEDI).

Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice **garantisce la qualita' delle prestazioni** e si svolge nel rispetto dei principi di economicita' (in contrasto con il periodo precedente), efficacia (?), tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice (ed il rispetto delle norme a tutela del lavoratore?). Il principio di economicita' puo' essere subordinato, nei limiti in cui e' espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico (ed il rispetto delle norme a tutela del lavoratore?).

2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici (definizione?) rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

PARTE II
CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO I
RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)

1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e' pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici **nei settori speciali** il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e' pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

Art. 36 (Contratti sotto soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti

modalita':

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.

TITOLO II QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita' di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti **possono** inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I

I servizi ad alta intensita' di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera e' pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) TESTO USCITO DALLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

1. I bandi di gara e gli avvisi e gli inviti disciplinati dal presente codice, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, **possono** prevedere clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

2. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti **inseriscono specifiche clausole sociali** volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

3. Le stazioni appaltanti che prevedono clausole sociali ne danno comunicazione all'ANAC, che si pronuncia entro trenta giorni. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.

SEZIONE II SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 77 (Commissione di aggiudicazione)

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e' affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione e' costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e puo' lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti scritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, la stazione appaltante puo', in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessita', nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessita' le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita' previste dagli articoli da 115 (vedi) a 121.

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come definiti all'articolo

50, comma 1;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono (NON DEVONO anche) rientrare:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, **progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori**, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

e) **l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;**

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente (ED IL LAVORO?).

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (vedi).
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 (vedi);
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 i rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 (vedi).

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 97 (Offerte anormalmente basse)

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Art. 105 (Subappalto)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita', non si configurano come attivita' affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani , nonche' nei comuni delle isole minori

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione del della stazione appaltante purché :

- a) tale facolta' sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali e' ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonche' le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 (vedi) e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante puo' prevedere ulteriori casi in cui e' obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

8. Il contraente principale e' responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario e' responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui al primo periodo (vedi) .

9. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonche' in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita' contributiva e' comprensivo della verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili e' verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili e' verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

CAPO II

APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI

Art. 144 (Servizi di ristorazione)

1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualita' dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e radizionali, di quelli a denominazione protetta, nonche' di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice e della qualita' della formazione degli operatori.

PARMA

2. Sintesi Testo Unico su legalità e appalti (Legge n.18 del 28 ottobre 2016) "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili"

La legge raccoglie e innova le precedenti leggi regionali e i protocolli in materia di legalità e appalti e da attuazione a uno dei pilastri del "Patto per il Lavoro".

Risulta perciò evidente che le istituzioni di questa regione, con il concorso determinante delle parti sociali, mettono in campo una legge organica per il contrasto alle mafie, alla criminalità organizzata, per la piena affermazione della legalità economica e nel lavoro che può rappresentare un modello di riferimento per l'intero paese.

Nei 49 articoli del provvedimento sono diverse le nuove misure previste. Fra le più importanti, la lotta all'usura, compresa quella connessa al gioco d'azzardo patologico, e l'assistenza alle vittime degli strozzini e del racket; un forte controllo sugli appalti con i criteri di genuinità a partire dall'applicazione dei CCNL di riferimento e la regolarità contributiva, con un maggiore utilizzo del Rating di legalità e l'estensione dell'Elenco di merito a tutti i settori e aziende manifatturiere e di servizio; la tutela occupazionale nei cambi appalto e per il personale di aziende sottoposte a interventi giudiziari, maggiore sicurezza sul lavoro e azioni di prevenzione e contrasto della corruzione, con la riduzione delle stazioni appaltanti. E ancora: l'ulteriore rafforzamento dell'attività di promozione della cultura della legalità; il sostegno al recupero dei beni sequestrati e confiscati, al loro riuso a fini sociali, e un Osservatorio regionale sulla criminalità con la cabina di regia costituita dalla Consulta.

Sintesi:

Il Testo unico conferma e rafforza il ruolo della **Consulta regionale per la legalità**, individua la struttura che svolge funzioni di **Osservatorio** e i suoi interlocutori, istituzionali e non, e propone le disposizioni relative a un centro di documentazione. Prevede la predisposizione di un **Piano integrato** delle azioni regionali, annuale, che indicherà le risorse finanziarie e organizzative tenendo conto delle analisi svolte dall'Osservatorio regionale e delle indicazioni della Consulta per la legalità.

Elementi centrali del Testo unico sono dedicati alla **promozione della legalità**. Si tratta di una serie di disposizioni introdotte per la prima volta nella normativa regionale. In particolare: **l'articolo 13** amplia l'ambito di utilizzo del **Rating di legalità**, prevede **l'obbligo di diffusione della Carta dei principi della responsabilità** delle imprese ed **estende l'Elenco di merito delle imprese e degli operatori economici (già istituito in Regione per le imprese edili e per il settore dell'autotrasporto e facchinaggio) a tutte le categorie**.

Vengono previste inoltre forti azioni di supporto tecnico e **semplificazione alle stazioni appaltanti** e azioni innovative sulle procedure, nonché nuovi e più efficaci sistemi di controllo nei cantieri anche a seguito del sisma del 2012.

In particolare, viene promossa la **riduzione delle stazioni appaltanti**. Inoltre in merito alle disposizioni per i **settori dell'autotrasporto, movimentazioni merci e servizi complementari, del facchinaggio e dell'edilizia** si ripropongono alcune tra le più significative disposizioni già adottate dalla Regione per definire i requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici in questi ambiti (**ex legge 11 del 2010 - ex legge 3 del 2014**), oltre che un potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo.

Inoltre l'introduzione di norme inerenti a: l'applicazione dei CCNL e dei contratti territoriali di settore nel sistema degli appalti, l'introduzione delle clausole sociali nei cambi appalto, in particolare per la tutela dell'occupazione, l'introduzione del controllo sulla genuinità degli appalti, il superamento del massimo ribasso.

Introdotte anche nuove disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale, per controlli più efficaci, anche promuovendo accordi con le autorità e i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale.

Inoltre, al fine di contrastare più efficacemente gli illeciti nel settore agroalimentare, il contrasto all'intermediazione illegale di manodopera (caporalato), la Regione promuoverà e supporterà le attività che possono essere svolte a livello territoriale dalla Rete del Lavoro agricolo di Qualità e dalle imprese ad essa aderenti.

Innovative sono anche le parti che disciplinano gli interventi per la **prevenzione dell'usura**, compresa quella connessa al **gioco d'azzardo** patologico. Si prevede che la Regione promuova azioni di tipo educativo e informativo in collaborazione con istituzioni, associazioni economiche e sociali; agevoli l'accesso al credito; dia contributi per attività di monitoraggio del fenomeno usuraio, azioni di prevenzione, supporto alle vittime, anche con riferimento a forme di consulenza legale e psicologica; formi e informi sull'utilizzazione del "**Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura**". Poiché il ricorso all'usura da parte di soggetti indebitati a causa della loro dipendenza dal gioco d'azzardo è sempre più diffuso, il Testo si prefigge di affrontare questo tema in maniera organica tenendo conto degli interventi preventivi e di assistenza già previsti dalla legge regionale n. 5 del 2013.

Al supporto per le vittime dell'usura si aggiungono le **vittime di racket**, due fenomeni diversi che spesso si configurano in un unico evento. A tal fine il testo prevede interventi che supportino le vittime, anche con il coinvolgimento di associazioni antiusura e antiracket, compresa l'assistenza legale.

A tal proposito, al fine di tutelare le fasce di consumatori psicologicamente più deboli, il Testo unico introduce il **divieto di nuova installazione** di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una **distanza di 500 metri dai "luoghi sensibili"** quali, tra gli altri: istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori.

L'art. 15 introduce politiche di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno delle amministrazioni pubbliche, tra le altre cose, prevedendo che la Regione promuova la costituzione di una **Rete con gli enti locali** del territorio regionale per condividere esperienze ed attività di prevenzione.

Si rafforza inoltre la possibilità che la Regione intervenga a sostegno delle amministrazioni locali che abbiano visto assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato o abbiano avuto in assegnazione **beni confiscati alla mafia e al crimine organizzato**, prevedendo strumenti per agevolare una rapida destinazione ai fini sociali.


Innovativi sono poi gli articoli che prevedono azioni per la **continuità occupazionale** delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i Ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, oltre ad un'ampia e nuova strumentazione finalizzata a sostenere la continuità produttiva nelle imprese sequestrate e confiscate.

Nasce poi un **Tavolo regionale sui beni e sulle aziende sequestrati e confiscati** comprendente anche le associazioni di volontariato e promozione sociale, il mondo della cooperazione, organizzazioni sindacali e associazioni di datori di lavoro. Il Tavolo avrà anche il compito di promuovere specifici protocolli d'intesa con l'Autorità giudiziaria, coinvolgendo le parti sociali.

L'integrazione delle politiche regionali di prevenzione della criminalità organizzata con le politiche nei settori sociale e sanitario permetterà di realizzare efficaci e coordinate azioni di contrasto e di riduzione del danno di una serie di fenomeni sociali e criminali connessi o derivanti dalla criminalità organizzata e mafiosa, quali lo sfruttamento, la tratta e altre forme di violenza sulle fasce economicamente e socialmente più deboli della popolazione.

Infine, il Testo unico conferma l'istituzione della la **Giornata regionale della memoria e dell'impegno** in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile, oltre che la partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico".

CGIL



PARMA